



N.22 data 29-04-2015

Comune di GABICCE MARE
Prov. di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'USO E L'ESERCIZIO DELLA DARSENA COMUNALE DI GABICCE MARE.

Il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune, si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta Pubblica in Prima convocazione, sessione Straordinaria, con la presenza dei Sigg.:

PASCUZZI DOMENICO	P	ARDUINI FABIO	P
LISOTTI CRISTIAN	P	TOMBARI MASSIMO	P
BASTIANELLI SABRINA	P	BANZATO SABRINA PAOLA	A
BIAGIONI ROSSANA	P	MELCHIORRI MONICA	P
GIROLOMONI MARILA	P	CASTEGNARO DARA	P
TAGLIABRACCI AROLDI	P	CUCCHIARINI GIUSEPPE	P
CAICO CARMELO	P		

(P = Presente; A= Assente)

Presenti N. 12

Assume la presidenza il Sig. TAGLIABRACCI AROLDI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. RICCI SANDRO, anche con funzioni di verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vista la seguente proposta di deliberazione del Consiglio presentata dal Consigliere Lisotti Cristian;

Premesso che con deliberazione consiliare n.108 del 15.05.1987 il Comune di Gabicce Mare ha adottato un regolamento per la disciplina dell'utilizzo della darsena comunale;

Rilevato che necessita provvedere a completa rivisitazione di detta regolamentazione, sia per adeguamento a normativa di settore che per introdurre una disciplina di maggior dettaglio nell'utilizzo e gestione del bene e relativi servizi;

Visto il testo del nuovo regolamento comunale, elaborato dal competente ufficio;

Ritenuto che il nuovo regolamento conduca ad una maggior tutela del bene, oltre a garantire la migliore gestione dei servizi e il corretto e ordinato rapporto fra il concessionario della darsena e i fruitori del servizio di ormeggio e sosta delle imbarcazioni da diporto e pesca;

Visto il Tuel, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE

1) Di approvare il nuovo regolamento per l'utilizzo della darsena comunale, unito sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, contestualmente e per l'effetto abrogando il precedente omologo regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.108 del 15/05/1987;

Si chiede la i.e.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) Responsabile Servizio interessato Bonini3 Michele
in data 10-03-2015, Favorevole
- b) Responsabile di Ragioneria MAGNANI NAZARIO,
in data 23-04-2015, Favorevole;

SENTITA la relazione dell'Assessore Lisotti Cristian e gli interventi dei consiglieri Castegnaro Dara, Cucchiarini Giuseppe, Melchiorri Monica riportati nell'allegata trascrizione del dibattito;
Il Presidente del Consiglio comunica ed illustra un emendamento presentato dallo stesso Presidente del Consiglio che si allega sub b) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Si procede con la votazione dell'emendamento.

VOTI: n. 1 astenuto (Cucchiarini Giuseppe del Gruppo "Gabicce del Popolo), n. 11 favorevoli, espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

L'emendamento viene approvato.

Si procede alla votazione della proposta di deliberazione così come emendata.

CON VOTI: n. 1 astenuto (Cucchiardini Giuseppe del Gruppo "Gabicce del Popolo), n. 10 favorevoli, n. 1 contrario (Melchiorri Monica del Gruppo Movimento 5stelle) espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione così come emendata;

2) DI APPROVARE il nuovo regolamento per l'utilizzo della darsena comunale nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento approvato, allegato sub c) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

[x] Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata votazione CON VOTI: n. 1 astenuto (Cucchiardini Giuseppe del Gruppo "Gabicce del Popolo), n. 10 favorevoli, n. 1 contrario (Melchiorri Monica del Gruppo Movimento 5stelle) espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to TAGLIABRACCI AROLD

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. RICCI SANDRO

SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

La presente deliberazione divverà esecutiva il 12 MAG. 2015 trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative, ai seguenti servizi: 3¹ SETTORI

S | La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Gabicce Mare,

12 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. RICCI SANDRO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Gabicce Mare li,

12 MAG. 2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO





Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

3° Settore – Gestione del Territorio

A)

ALLEGATO SUB A)

Allegato alla Delibera di CONSIGLIO
n. 27 del 29/04/2015
L. 12/05/2015

REGOLAMENTO PER L'USO E L'ESERCIZIO DELLA DARSENA DI GABICCE MARE



Comune di GABICCE MARE

Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.820611
Fax +39.0541.953741
p.iva 00262320419

www.comune.gabicce-mare.ps.it

E-mail resp3@comune.gabicce-mare.ps.it





Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

3° Settore – Gestione del Territorio

NORME GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **porto turistico/darsena:** il compendio costituito dai beni ricompresi nell'area in argomento.
- b) **Concessionario:** soggetto giuridico cui è affidata la gestione della darsena/porto turistico e dei relativi servizi.
- c) **Utente:** si intende ogni persona fisica o giuridica che utilizza qualsiasi servizio erogato dal gestore del porto turistico.
- d) **Frequentatore:** chi accede all'area del porto turistico senza assumere la qualità di utente.
- e) **Direzione:** il personale dipendente dal concessionario o altra persona, anche giuridica, da questo nominata, addetta alla direzione del porto turistico/ darsena del Comune di Gabicce Mare.
- f) **Unità da diporto:** si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione.
- g) **Dimensione utile:** dei posti ormeggio la misura comprensiva dei sistemi di ormeggio, degli spazi fra unità da diporto e banchina o pontile e di quelli indispensabili per il contenimento dei parabordi e per evitare collisioni nelle fasi d'ormeggio e durante lo stazionamento. La lunghezza dei posti ormeggio si intende quella misurata a partire dal bordo della banchina o pontile.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è valido ed efficace nei confronti degli utenti e dei frequentatori del porto turistico, e disciplina le modalità di erogazione e fruizione dei servizi.

Art. 3 – Direzione del porto turistico

Il concessionario provvede alla nomina del personale preposto alla vigilanza ed al controllo, per il rispetto delle norme di comportamento contenute nel presente regolamento, nonché delle disposizioni adottate dall'autorità concedente.

Le disposizioni impartite dalla direzione, in esecuzione ed in conformità al presente regolamento, sono obbligatorie per chiunque accede al porto turistico, sia esso utente o frequentatore.

Art. 4 – Vigilanza

Ferme restando le competenze di polizia urbana della Pubblica Amministrazione e in particolare dell'autorità concedente, l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento e di tutte le altre norme di legge e/o disposizioni amministrative, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del porto turistico, dalla direzione e dal personale dipendente del concessionario, il quale è munito di una specifica divisa o di altro idoneo mezzo di riconoscimento, stabiliti dal concessionario medesimo.

Art. 5 – Controllo

Il concessionario ha facoltà di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente regolamento.



Comune di GABICCE MARE

Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.820611
Fax +39.0541.953741
p.iva 00262320419

www.comune.gabicce-mare.ps.it

E-mail resp3@comune.gabicce-mare.ps.it





Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

3° Settore – Gestione del Territorio

Le eventuali inosservanze da parte degli utenti, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente art. 4, qualora costituiscano violazione a norme di Legge, saranno segnalate all'autorità competente. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento potrà comportare l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 23. La direzione e i suoi collaboratori potranno dare opportune disposizioni a chiunque si trovi nell'ambito del porto turistico/darsena, per conformarne il comportamento alle previsioni del presente regolamento.

Art. 6 – Informazione

Il concessionario provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente regolamento mediante l'affissione del medesimo in apposite bacheche opportunamente dislocate nell'area del porto turistico e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Chiunque acceda o si trovi nelle aree del porto turistico è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza del presente regolamento.

Il concessionario cura l'elaborazione e l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori del porto medesimo

ACCESSI

Art. 7 – Accesso pedonale

L'accesso all'interno dell'area del porto turistico è consentito agli utenti ed ai frequentatori.

L'accesso ai pontili ed alla fascia ben delimitata di attracco lungo le banchine è riservato agli utenti titolari di contratto di ormeggio ovvero di Unità da diporto in transito e loro equipaggi e/o ospiti.

Gli animali da affezione, sono ammessi per il tempo strettamente necessario all'imbarco/sbarco con ogni precauzione, al fine di evitare molestie o disagi agli Utenti o Frequentatori. In ogni caso i detentori /possessori di animali da affezione sono obbligati al rispetto delle norme dettate al successivo art. 19.

DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO

Art. 8 – Assicurazioni

L'utente, titolare di contratto di ormeggio per unità da diporto, o i suoi aventi causa, deve provvedere ad assicurare l'unità stessa ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per quelli causati da furto, incendio e scoppio, compreso il ricorso dei vicini, mediante polizze assicurative "a corpo".

La polizza di assicurazione dovrà essere esibita a richiesta della direzione che potrà richiederne la integrazione di valore, qualora fosse inadeguata. Nel caso di mancata assicurazione o di insufficienza del valore assicurato, la direzione del porto potrà negare l'accesso nell'ambito del porto turistico/darsena.

Art. 9 – Unità da diporto

Le unità da diporto all'ormeggio nel porto turistico/darsena devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della



Comune di GABICCE MARE

Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.820611
Fax +39.0541.953741
p.iva 00262320419

www.comune.gabicce-mare.ps.it

E-mail resp3@comune.gabicce-mare.ps.it





Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

3° Settore – Gestione del Territorio

prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle loro dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione. l'utente sarà ritenuto responsabile per eventuali danni conseguenti dalla mancata osservanza delle sopraelencate norme di utilizzo.

Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto devono inoltre possedere tutti i requisiti di legge ed essere in regola con le prescrizioni di legge in materia. La direzione potrà in ogni momento chiedere al cliente l'esibizione della documentazione obbligatoria ed in caso di accertata irregolarità ordinare l'allontanamento dell'unità da diporto oltre che disporre la segnalazione alle autorità competenti.

Art. 10 – Ormeggio

Ciascun utente è tenuto a fruire del posto di ormeggio a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiarsi altrove.

Al riguardo, è prescritta la permanente osservanza della corrispondenza tra posto ormeggio e nome utente, e viceversa, che devono corrispondere ai dati contenuti nel Piano degli Ormeggi. il concessionario/direzione può variare temporaneamente il Piano degli Ormeggi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

La direzione può inoltre disporre la variazione del posto assegnato quando ravvisi pregiudizio alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature o per particolari ed eccezionali esigenze.

Nel caso in cui si ravvisi l'urgenza dell'intervento ed in assenza dell'utente la direzione può provvedere autonomamente allo spostamento.

Le costruzioni destinate alla nautica da diporto non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto di ormeggio.

Per il calcolo della lunghezza e della larghezza fuori tutto saranno considerate tutte le appendici (bompresi, boma, tangoni, spiaggette di poppa, parabordi e/o quant'altro) qualora queste non vengano rimosse o retratte durante la sosta nel porto turistico.

Eventuali situazioni di non conformità alle dimensioni massime dichiarate per la categoria del posto di ormeggio, costituiranno grave inadempimento da parte dell'utente, potendo comportare la risoluzione del rapporto contrattuale di ormeggio.

Il concessionario può variare le disposizioni dei posti ormeggio per fare fronte a mutate esigenze del mercato nautico.

Art. 11 -Diritto d'ormeaggio

L'utente titolare del diritto d'ormeaggio può esercitare i diritti e le facoltà connesse al contratto esclusivamente per l'unità da diporto registrata al momento della sottoscrizione del contratto predetto o per quella diversa unità da diporto per la quale l'utente acquisirà successivamente un titolo di proprietà, possesso o detenzione qualificata che dovrà essere depositato in copia presso gli uffici della direzione.

In ogni caso l'utente dovrà tempestivamente comunicare alla direzione le variazioni intervenute in ordine all'unità da diporto oggetto del diritto di ormeggio e provvedere alla modifica dell'originaria registrazione. In difetto, la direzione ha la facoltà di rimuovere l'unità da diporto ormeggiata diversa da quella indicata nel registro degli ormeggi.

L'utilizzo per qualsiasi motivo di un posto di ormeggio diverso da quello assegnato è vietato e potrà essere autorizzato, in via eccezionale, dalla direzione che provvederà direttamente ad eventuali spostamenti.



Comune di GABICCE MARE

Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.820611
Fax +39.0541.953741
p.iva 00262320419

www.comune.gabicce-mare.ps.it

E-mail resp3@comune.gabicce-mare.ps.it





Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

3° Settore – Gestione del Territorio

In caso di allontanamento per periodi superiori a tre giorni il cliente deve informarne la direzione. Nel caso in cui si renda necessario per motivi di sicurezza e/o organizzativi la direzione potrà disporre la fruizione dei posti di ormeggio eventualmente liberi e/o spostare provvisoriamente le unità da diporto dei clienti presso diversa collocazione, senza che ciò comporti alcun indennizzo o remunerazione.

Art. 12 – Rimozione forzata

Alla scadenza del contratto di ormeggio l'unità da diporto ormeggiata deve essere immediatamente rimossa ed in difetto potrà essere spostata e/o alata, senza preventiva autorizzazione dell'utente e a totale discrezionalità della direzione, con conseguente responsabilità e spese a carico esclusivo dell'utente stesso. Tale disposizione si applica anche nei seguenti casi:

- abbandono dell'unità da diporto nello specchio acqueo portuale;
- errato posizionamento dell'unità da diporto o qualora, per qualunque causa, l'unità da diporto si trovi, in un posto di ormeggio diverso da quello assegnato.

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 13 – Manovre delle unità da diporto

Tutte le manovre effettuate all'interno del porto turistico devono essere rispettose delle disposizioni di sicurezza vigenti e di quelle che la Direzione riterrà opportuno disporre, anche in via temporanea o transitoria, per esigenze di sicurezza ovvero per causa di forza maggiore.

Ogni manovra deve avvenire nel rispetto delle buone norme marinaresche, senza pregiudicare la sicurezza delle altre unità da diporto, anche già presenti agli ormeggi, degli impianti e dei sistemi di ormeggio.

Le unità da diporto devono essere ormeggiate in sicurezza.

Le unità da diporto in ingresso ed in uscita dal porto turistico devono informare la direzione tramite il Canale VHF e/o altro mezzo idoneo indicato dalla direzione circa i loro movimenti.

Le unità da diporto in uscita avranno la precedenza su quelle in entrata.

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle, eventualmente più restrittive, emanate dall'Autorità Marittima.

Art. 14 – Disciplina dell'ormeggio

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del porto turistico. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteo marine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al cliente, il quale se ne assume la responsabilità.

I clienti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dal concessionario, con espresso divieto di ogni e qualsiasi modifica, alterazione e/o integrazione e sono responsabili. Ogni cliente è responsabile della sicurezza della propria unità da diporto rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura, ferma restando la facoltà del concessionario di emanare prescrizioni immediatamente vincolanti per l'utente, che dovrà adottare immediatamente le misure prescritte. L'installazione di catene e/o qualsivoglia sistema di ormeggio che possa danneggiare le banchine ed i pontili è espressamente vietato.



Comune di GABICCE MARE

Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.820611
Fax +39.0541.953741
p.iva 00262320419

www.comune.gabicce-mare.ps.it

E-mail resp3@comune.gabicce-mare.ps.it





Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

3° Settore – Gestione del Territorio

SERVIZI PORTUALI

Art. 15 – Servizi forniti dal concessionario

Il concessionario cura, direttamente o indirettamente, nel rispetto delle pertinenti norme di legge, l'espletamento dei seguenti servizi portuali:

1. Amministrazione e direzione del porto.
2. Gestione delle unità da diporto in transito.
3. Servizio radio VHF.
4. Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde.
5. Servizio di pulizia dell'intera area oggetto di concessione.
6. Opere di dragaggio ordinarie e straordinarie del porto turistico / darsena di Gabicce Mare.
7. Manutenzione dei sistemi di ormeggio.
8. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali.
9. Illuminazione delle aree.
10. Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni

NORME DI SICUREZZA E DIVIETI

Art. 16 – Prevenzione inquinamento

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, nell'ambito dell'approdo, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali, delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Per favorire il ritiro dei rifiuti, gli utenti / frequentatori devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il porto turistico è corredato.

In caso di versamento in acqua di sostanze inquinanti quali benzina, gasolio, oli lubrificanti e simili il responsabile deve darne immediata comunicazione alla direzione affinché la stessa possa adottare le misure necessarie per limitare il danno. I costi di bonifica saranno posti a carico del responsabile.

Art. 17 – Tutela della quiete

Nell'ambito del porto turistico è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari.

E' altresì vietato, salvo per comprovate e particolari esigenze, accendere i motori principali delle unità da diporto, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore **08:00** e dopo le ore **21:00** di tutti i giorni, e nel il periodo dal **01 Giugno al 15 Settembre** anche tra le ore **13.00** e le ore **16,00**. E' vietato, in ogni caso, lasciare le unità da diporto all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente è anche vietata l'effettuazione di lavori rumorosi e di qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione e/o manutenzione alle unità da diporto, che comportino disagi o molestia agli altri clienti, dovranno essere effettuati all'esterno del porto turistico presso un'area cantieri.



Comune di GABICCE MARE

Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.820611
Fax +39.0541.953741
p.iva 00262320419

www.comune.gabicce-mare.ps.it

E-mail resp3@comune.gabicce-mare.ps.it





Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

3° Settore – Gestione del Territorio

Art. 18 Norme di Prevenzione

Gli utenti e i frequentatori delle unità da diporto ormeggiate o i loro aventi causa devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, e il concessionario può in ogni momento richiedere alle competenti autorità, ispezioni a bordo:

1. provvedere all'aerazione del vano motore prima della messa in moto di motori a benzina,
2. controllare periodicamente che non vi siano residui da perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano perdite degli stessi in acqua;
3. controllare periodicamente che gli impianti elettrici di bordo siano in perfetto stato di funzionamento e manutenzione;
4. controllare che i compartimenti di bordo contenenti le bombole di gas liquido siano adeguatamente aerati;
5. controllare che gli estintori di bordo siano rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza;
6. effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti essendo assolutamente vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema. Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione della direzione, quale che sia la quantità o la modalità del rifornimento;
7. in caso di principio di incendio a bordo di una imbarcazione, deve immediatamente farsi quanto possibile per lottare contro le fiamme, da parte dell'equipaggio dell'unità di diporto interessata, nel contempo chiunque accerti un principio di incendio ha l'obbligo di avvisare coi mezzi più rapidi possibili ed utilizzando gli eventuali avvisatori di incendio, la direzione, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento.

La direzione, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'unità da diporto con incendio a bordo e di allontanarla dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del cliente responsabile.

Chiunque abbia modo di constatare l'accidentale versamento di idrocarburi sul piano di acqua o sulle banchine, moli, o pontili, ne deve dare immediato avviso al concessionario.

Art. 19 – Custodia degli animali

Ferma restando l'osservanza da parte del detentore/possessore di animali da affezione di tutte le norme nazionali, regionali e comunali, relative ad animali pericolosi e non, gli animali da affezione sono ammessi per il tempo necessario 'al loro imbarco o sbarco con l'obbligo di essere tenuti al guinzaglio e museruola oppure negli appositi box da trasporto.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio, lordare banchine e pontili. In tali casi il detentore sarà responsabile di tutti i danni arrecati a persone o cose.

Gli animali da affezione al di fuori dell'unità da diporto, devono obbligatoriamente essere portati al guinzaglio, o nei box da trasporto; non devono provocare disagi e/o disturbo alla quiete pubblica.

La Direzione può allontanare o vietare l'ingresso a quegli animali da affezione che in passato abbiano provocato disagi e/o disturbo alla quiete pubblica.



Comune di GABICCE MARE

Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.820611
Fax +39.0541.953741
p.iva 00262320419

www.comune.gabicce-mare.ps.it

E-mail resp3@comune.gabicce-mare.ps.it





Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

3° Settore – Gestione del Territorio

Gli accompagnatori degli animali da affezione hanno l'obbligo di raccogliere e conferire nei contenitori portarifiuti le eventuali deiezioni.

Art. 20 – Collegamenti elettrici

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti destinati all'ormeggio dovrà essere effettuato, a cura dell'utente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei

E' altresì tassativamente vietato agli utenti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica; il collegamento alla rete elettrica di terra è consentita soltanto quando vi sia presenza sulla imbarcazione.

Art. 21 – Approvvigionamento idrico

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato, a cura dell'utente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica

Art. 22 – Uso delle banchine

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli

È vietata altresì l'installazione, anche temporanea, di antenne, parabole ecc. sulle banchine ed i pontili di ormeggio, l'utente / frequentatore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni conseguenti la mancata osservanza delle sopra elencate norme

NORME FINALI

Art. 23 – Sanzioni

L'utente / frequentatore è tenuto a far rispettare le norme del presente regolamento anche ai suoi aventi causa, familiari, ospiti ed equipaggio.

Fatte salve le prerogative degli organi delle amministrazioni competenti, nel caso in cui il comportamento costituisca grave e/o reiterato pregiudizio alla operatività e sicurezza del porto il concessionario potrà disporre la risoluzione del contratto, e reiterate violazioni delle norme del presente regolamento comporteranno la revoca fino ad un anno dell'assegnazione del posto barca.

I procedimenti di cui sopra saranno avviati con lettera raccomandata di diffida da parte del concessionario.

Art. 24 Consenso informato-

L'utente con la sottoscrizione del contratto di ormeggio, di cui il presente regolamento è parte integrante e allegato in copia, si dichiara informato e acconsente che il concessionario utilizzi un sistema di videosorveglianza nell'area portuale al fine di garantire la sicurezza ed il patrimonio e



Comune di GABICCE MARE

Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.820611
Fax +39.0541.953741
p.iva 00262320419

www.comune.gabicce-mare.ps.it

E-mail resp3@comune.gabicce-mare.ps.it





Comune di GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

3° Settore – Gestione del Territorio

prevenire atti illeciti. Le immagini verranno registrate e conservate esclusivamente a cura del personale addetto alla sorveglianza e saranno cancellate dopo 36 ore. Le immagini sono consultabili solo dal personale incaricato o dall'autorità giudiziaria o di polizia.

Art. 25 -Integrazioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le norme del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento per l'esecuzione, ogni altra disposizione di legge nonché le ordinanze di polizia amministrativa emanate dall'autorità competente e le ordinanze sulla sicurezza della navigazione e portuale emanate dalla Capitaneria di Porto.

Il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Gabicce Mare in data _____ con Delibera n° _____ ha natura e carattere di ordinanza di polizia amministrativa ai sensi dell'art. 59 del regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.



Comune di GABICCE MARE

Via Cesare Battisti, 66
61011 Gabicce Mare (PU)
Tel. +39.0541.820611
Fax +39.0541.953741
p.iva 00262320419

www.comune.gabicce-mare.ps.it

E-mail resp3@comune.gabicce-mare.ps.it



